

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



U.D.A.B.S.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", in particolare l'articolo 8, comma 5, il quale prevede che "Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.";

VISTO il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettoriale n. 2015 del 16.5.2022;

VISTI i Decreti Rettoriali n. 2556 del 20.06.2022 e n. 2756 del 04.07.2022, con i quali è stato istituito il 38° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, accreditati ex D.M. 226/2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021, rettificato con D.D.3175 del 18.12.2021, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune *Key Enabling Technologies* da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune *Key Enabling Technologies*" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3264 del 28.12.2021, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 341 del 15.03.2022, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata "salute- ambiente- biodiversità-clima", pubblicato dal Ministero della Salute DGPREV in attuazione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), con specifico riguardo all'investimento 1.4 del Piano Operativo (Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima), in data 01.07.2022 sul proprio sito;

CONSIDERATO che i sopra citati Decreti Direttoriali prevedono che la durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione nell'ambito del PNRR è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento (48 mesi nel caso del PNC);

VISTI i Decreti Direttoriali n. 1031-1035 del 17.06.2022 con i quali il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ammesso al finanziamento i progetti di cui all'avviso emanato con D.D. n. 3138 del 16.12.2021, rettificato con D.D. n. 3175 del 18.12.2021

VISTI i Decreti Direttoriali n. 106-108 e n. 110-112 del 20.06.2022, n. 114-131 del 21.06.2022 con i quali il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ammesso al finanziamento i progetti di cui all'avviso emanato con D.D. n. 3264 del 28.12.2021

VISTO il Decreto Direttoriale n. 322 del 24.08.2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato la graduatoria unica di ulteriori progetti ammessi al finanziamento di cui al D.D. n. 3264 del 28.12.2021

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1243 del 02.08.2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato gli esiti delle valutazioni delle proposte progettuali di cui al D.D. n. 341 del 15.03.2022

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 0041286-30/09/2022 DGPRES del 30.09.2022 con cui il Ministero della Salute ha approvato la graduatoria dei progetti su "salute- ambiente-biodiversità-clima" relativi all'avviso del 01.07.2022

TENUTO CONTO che per altri progetti di cui agli avvisi sopra elencati, valutati positivamente e collocati in graduatoria in posizione utile per il finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento del Ministero competente è previsto in tempi brevi;

PRESO ATTO che i progetti approvati prevedono, tra l'altro, l'attivazione di borse di dottorato di ricerca da destinare al 38° ciclo e che l'assegnazione delle stesse deve avvenire in tempi brevi, tenuto conto della scadenza di 36 mesi fissata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la realizzazione degli stessi;

RITENUTO che la modalità di selezione da adottare affinché l'iter concorsuale si svolga celermente è per titoli e prova colloquio;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Indizione)

È indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione delle borse di studio elencate nell'**Allegato A**), attivate nell'ambito dei progetti indicati in premessa.

Le borse di cui ai Decreti Direttoriali del MUR n. 3264 del 28.12.2021, relative ai soli progetti per i quali non è stato ancora emanato il Decreto di concessione del finanziamento, n. 341 del 15.03.2022, nonché quelle relative al PNC del Ministero della Salute saranno attivate subordinatamente all'effettiva concessione del finanziamento.

Laddove gli avvisi indicati in premessa prevedano la stipula di una convenzione, la relativa borsa sarà attivata subordinatamente alla sottoscrizione della stessa da parte degli enti coinvolti.

Le attività di ricerca avranno inizio il 1° gennaio 2023 e dovranno essere coerenti con le linee definite nei progetti di cui ai Decreti Direttoriali citati in premessa.

Nell'**Allegato A**), per ciascun dottorato, vengono indicati: il numero di borse e, per ciascuna di esse, le tematiche del progetto cui afferisce;

Nell'**Allegato B**), per ciascun dottorato, vengono indicati:

- a) la durata, il dipartimento sede amministrativa ed il docente coordinatore;
- b) l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del corso e le attività didattiche.

ARTICOLO 2

(Requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);

- titolo accademico equivalente conseguito presso università straniere.

Possono, inoltre, partecipare al concorso coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il 31 dicembre 2022. In tal caso, i candidati sono ammessi con riserva al concorso.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

ARTICOLO 3

(Titolo di studio conseguito all'estero)

L'idoneità del titolo di studio conseguito presso università straniere viene accertata, unicamente ai fini dell'ammissione alla selezione, dalla commissione giudicatrice. In tal caso, dovranno essere presentati, con le modalità indicate nel successivo articolo 4, il certificato del titolo, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito nonché ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione di idoneità del titolo. Tutti i documenti che non siano già in lingua italiana o inglese dovranno essere tradotti.

ARTICOLO 4

(Presentazione domanda di ammissione e titoli)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata **esclusivamente tramite procedura telematica reperibile all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/unina> entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del 3 novembre 2022.**

Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, **a pena di esclusione**, di un contributo di **€ 50,00**, da effettuarsi esclusivamente con le modalità indicate nella procedura. Tale contributo è valido esclusivamente per il concorso al dottorato per il quale si presenta la domanda di partecipazione. **Il contributo versato per l'organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso.**

I candidati **laureati in università estere** sono **esonerati** dall'obbligo del versamento del contributo.

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.

La documentazione concernente i titoli dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite upload in fase di presentazione della domanda.

Ai fini della VALUTAZIONE DEI TITOLI, i candidati dovranno presentare la seguente documentazione, seguendo le indicazioni qui di seguito riportate:

1) Candidati laureati Italia

1. Voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni e/o diploma supplement contenente statistiche sulle votazioni presso la sede di laurea). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
2. voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni e/o diploma supplement contenente statistiche sulle votazioni presso la sede di laurea). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
3. tesi di laurea magistrale ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
4. eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

- eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.

2) Candidati laureandi in Italia

- Media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
- voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni e/o diploma supplement contenente statistiche sulle votazioni presso la sede di laurea). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
- eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
- eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
- eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.

3) Candidati laureati all'estero

- certificato di laurea, sia di primo che di secondo livello, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere tradotto se non in lingua inglese*); nei paesi europei dove è previsto, è consigliabile includere il diploma supplement.
- tesi di laurea di secondo livello ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale
- eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.);
- Eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
- curriculum vitae;

4) Candidati laureandi all'estero

- certificato accademico, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere tradotto se non in lingua inglese*);
- eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
- eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.);
- Eventuali lettere di presentazione di studiosi dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
- curriculum vitae

La domanda deve essere stampata, firmata e ricaricata nella procedura seguendo le indicazioni descritte nella procedura stessa, allegando copia di un documento d'identità valido. La mancanza della firma e/o del documento di identità sono motivo di esclusione dalla selezione.

Il candidato dopo aver chiuso la domanda può richiedere **lettere di referenza** compilando l'apposita sezione, entro la data di scadenza di presentazione della domanda (**3 novembre 2022** ore 13.00- ora italiana). L'avviso di compilazione della lettera verrà inviato al referee solo dopo la chiusura definitiva della domanda. Il

referee verrà avvisato automaticamente dal sistema e dovrà compilare personalmente il modello di lettera di referenza presente nella procedura online e inviarlo entro il 5 novembre 2022 ore 13:00 (ora italiana).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della documentazione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai candidati diversamente abili, che dichiarino nella procedura informatica di avere necessità di ausilio, vengono fornite dalla procedura stessa le indicazioni sulla modalità di compilazione dell'istanza, resa ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992 così come integrata e modificata dalle Leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), e del caricamento della relativa certificazione medico sanitaria.

ARTICOLO 5 (Prove di esame e calendari)

Le prove di esame sono dirette ad assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati e ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Gli esami di ammissione si svolgono **per titoli e prova orale**.

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco, ad eccezione del dottorato in Fisica, per il quale è previsto che la prova di lingua straniera dovrà essere sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese.

Le prove d'esame potranno essere tenute anche in una delle lingue precedentemente elencate.

I titoli e gli argomenti oggetto delle prove devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato e possono essere differenziati per Aree Tematiche.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti così ripartiti: 30 per i titoli e 70 per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 22 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 8 punti.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 12/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 42/70.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale.

L'esito della valutazione dei titoli e la modalità in cui si terrà il colloquio saranno resi noti **entro il 16 novembre 2022** sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>. **I colloqui avranno luogo tra il 21 ed il 23 novembre 2022 secondo i calendari che saranno pubblicati sulla pagina web sopra indicata**

La pubblicazione dei calendari con le modalità sopra indicate rappresenta notifica ufficiale agli interessati. **I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta circa le date di svolgimento delle prove di esame.**

Eventuali modifiche dei calendari saranno rese note tempestivamente sul sito web di Ateneo, all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>, che pertanto i candidati sono tenuti a consultare costantemente.

Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente automobilistica munita di fotografia, porto d'armi, tessere di riconoscimento - munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente - rilasciate da una Amministrazione dello Stato.

L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.

ARTICOLO 6

(Commissioni giudicatrici e modalità concorsuali)

La commissione giudicatrice, che sarà pubblicata sul portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>, è nominata con Decreto Rettorale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.

La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi ed i giudizi attribuiti alle singole prove.

Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Le prove orali, sia in presenza che in modalità telematica, devono essere svolte in modo da assicurare la massima pubblicità e partecipazione.

ARTICOLO 7

(Graduatorie di merito)

Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove ed approvate con Decreto Rettorale. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato.

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 8, 3° comma, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

ARTICOLO 8

(Ammissione al corso)

I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati **a partire dal 5 dicembre 2021**, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, presente nel sito web di Ateneo ed all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>.

Tale pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale dei risultati concorsuali, i vincitori non riceveranno alcuna comunicazione personale.

I vincitori, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del sopra citato Decreto Rettorale dovranno far pervenire - a pena di decadenza - all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio con le modalità che saranno pubblicate insieme al Decreto Rettorale, la richiesta di iscrizione al corso in carta semplice (datata, sottoscritta e digitalizzata), che dovrà contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della laurea richiesta, con relativa votazione finale (*i laureandi, che sono tenuti a conseguire il titolo entro il 31 dicembre 2022, renderanno tale dichiarazione entro e non oltre il 10 gennaio 2023*);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca, nonché dichiarazione di non essere iscritto ad un master o ad un corso di dottorato di ricerca o, nel caso affermativo, l'impegno scritto a sospendere la frequenza dei citati corsi ad esclusione del dottorato di ricerca, che non può essere sospeso a favore di altro corso di dottorato e ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 25, comma 7, del Regolamento Didattico di Ateneo in merito al master;
- c) dichiarazione di essere a conoscenza di non poter frequentare, per tutta la durata del corso di dottorato, un altro corso di dottorato di ricerca o un master.

I vincitori in possesso di un titolo di studio conseguito presso una università straniera, che non sia già

stato dichiarato equipollente al diploma di laurea specialistica/magistrale italiano, dovranno presentare o far pervenire, inoltre, il certificato di laurea tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

Le dichiarazioni sostitutive sopra elencate possono essere rese mediante compilazione di moduli che saranno reperibili sul portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>.

Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati: la ricevuta di pagamento del contributo regionale per il diritto allo studio (le modalità di pagamento saranno reperibili sul portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>) ed una copia di un documento di identità debitamente firmata.

Non si terrà conto delle documentazioni pervenute oltre il termine indicato al 3° comma del presente articolo.

Decorso il termine per l'iscrizione di cui al 3° comma del presente articolo, i posti che risulteranno eventualmente disponibili saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei.

ARTICOLO 11

(Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio)

Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo.

L'importo annuo della borsa ammonta a € 16.243,00 (sedecimiladuecentoquarantatre/00) comprensivo dei contributi previdenziali a carico del percipiente, così come stabilito dall'articolo 1 del D.M. n. 247 del 23.2.2022. La borsa sarà erogata in rate mensili **posticipate** e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo è fissato in € 16.243,00 (sedecimiladuecentoquarantatre/00) lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Dal computo di tale reddito è escluso, naturalmente, l'importo della borsa di studio.

La borsa di studio è incrementata del cinquanta per cento per il periodo di attività di ricerca svolta all'estero non superiore, complessivamente, a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.

Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 13.

Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per la metà della durata del corso, non possono fruirne una seconda volta.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.

A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e limitatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio universitario, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo. Le modalità di iscrizione e la relativa modulistica sono reperibili sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.inps.it.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono della borsa di studio si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30.11.1989, n. 389.

ARTICOLO 12

(Tasse)

Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, del contributo regionale per il diritto allo studio.

ARTICOLO 13

(Obblighi, incompatibilità, sospensioni)

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 7 e di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. Compete al Collegio docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attività previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal Collegio dei Docenti del dottorato.

Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

Entro la fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

Al termine del corso, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

Il dottorando svolge l'attività all'estero, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il supervisore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il supervisore. In caso di frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di Scuola di Specializzazione di area medica, è possibile lo svolgimento di attività all'estero per un periodo equivalente alla somma dei periodi massimi consentiti.

È vietata la contemporanea frequenza di altro corso di dottorato e di un master. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei predetti corsi, dovrà optare per uno di essi, ad eccezione del master, quando ricorrano le condizioni indicate dall'articolo 25, comma 7, del Regolamento Didattico di Ateneo.

È consentita la sospensione del corso di dottorato, su istanza dell'interessato, nei seguenti casi:

- a) contemporanea frequenza dei corsi relativi al Tirocinio Formativo Attivo, la sospensione avrà durata per l'intero periodo di iscrizione al corso del TFA;
- b) astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- c) servizio civile, per un periodo massimo di un anno.

I dottorandi possono chiedere, inoltre, la sospensione del corso, per una durata massima di sei mesi, per comprovati motivi previsti dalla legge e per documentati gravi motivi di salute.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e la cessazione dell'erogazione della borsa stessa per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

I periodi di sospensione, di cui al comma 9, ed i periodi di proroga di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ARTICOLO 14

(Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato)

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

L'Università, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 14, comma 1, del D.M. 226/2021, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale o nei casi di pubblicazioni in fase di sottomissione, ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

L'Università, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e cura il deposito della tesi stessa presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

ARTICOLO 15

(Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento)

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente normativa.

I dati personali dei candidati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (U.E.) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018), nonché del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei Dati Personali (emanato con D.R. n. 2088/2019). I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del Regolamento UE.

Il capo dell'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.

ARTICOLO 16

(Pubblicità degli atti del concorso)

Il presente bando di concorso viene pubblicizzato in via telematica nei siti di Ateneo, europeo Euraxess e del MIUR, tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici, esclusivamente, mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it.

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni, quella degli atti ad esso collegati in 15 giorni.

ARTICOLO 17
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca ed alle norme contenute nel D.M. n. 226/2021.

IL RETTORE

Matteo Lorito

Ripartizione <i>Relazioni Studenti</i> Il Dirigente <i>Dott. Maurizio Tafuto</i> Unità organizzativa responsabile del procedimento: <i>Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio</i> Responsabile del procedimento: Il Capo dell'Ufficio <i>Dott.ssa Concetta Bernardo</i>
